

## DICHIARAZIONI

---

### ***Le deducibilità dell'assegno periodico corrisposto al coniuge***

di Luca Mambrin

L'[articolo 10 comma 1 lettera c\) del Tuir](#) prevede che siano **deducibili** dal reddito complessivo i **versamenti periodici effettuati al coniuge**, anche se residente all'estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Da un punto di vista **fiscale** l'assegno di mantenimento al coniuge rappresenta:

- un **onere deducibile** per il soggetto che lo eroga; da indicare tra gli oneri deducibili nel **rigo E22** del modello 730/2017 (o in caso di presentazione del modello Redditi Pf, nel rigo **RP22**);
- un **reddito assimilato a quello di lavoro dipendente** per il coniuge che lo percepisce; da dichiarare nella sezione II del **quadro C** del modello 730/2017 (ai rigi C6-C8) o nella sezione II del quadro RC del modello Redditi Pf.

Sono esclusi invece gli eventuali **assegni erogati per il mantenimento dei figli**: se la somma indicata nel provvedimento dell'autorità giudiziaria è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinato al mantenimento di questi ultimi il **50%** del totale erogato, **indipendentemente dal numero dei figli**. Tale importo, inoltre, non costituisce un onere deducibile per il genitore che lo corrisponde.

Da un punto di vista fiscale, pertanto, la quota dell'assegno destinata ai figli:

- rappresenta un **onere indeducibile** per il soggetto che la eroga;
- **non costituisce reddito** per il figlio (o il coniuge) che la percepisce.

Molti sono stati nel corso degli anni i **chiarimenti di prassi** forniti dall'Agenzia delle Entrate:

- nella [circolare AdE 50/E/2002](#) è stato chiarito che **non sono deducibili** le somme corrisposte **in unica soluzione al coniuge separato o divorziato**; non possono essere considerati oneri deducibili nemmeno le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell'assegno di mantenimento, nel caso in cui l'altro coniuge abbia comunque rinunciato all'assegno di mantenimento;
- nella [risoluzione AdE 448/E/2008](#) è stato puntualizzato che le **maggiori somme** corrisposte al coniuge a titolo di **adeguamento Istat** sono **deducibili** solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico

dell'assegno dovuto; resta quindi esclusa la possibilità di dedurre gli assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento;

- nella [risoluzione AdE 157/E/2009](#) viene invece precisato che gli **assegni alimentari periodici** corrisposti dal contribuente all'ex coniuge, tramite **trattenute sulle rate di pensione**, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in **compensazione di un credito** vantato nei confronti dell'ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore;
- nella [risoluzione AdE 153/E/2009](#) viene specificato che non è deducibile l'assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria nella forma **dell'una tantum**, anche se il relativo pagamento avviene in **maniera rateizzata**. In tal caso la **rateizzazione** del pagamento costituisce solo una **diversa modalità di liquidazione** dell'importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell'assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo;
- nella [circolare AdE 17/E/2015](#) l'Agenzia ha invece chiarito che è deducibile anche il c.d. "**contributo casa**", ovvero le somme corrisposte per il **pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali** dell'alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del "contributo casa", se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, può essere determinato *per relationem* qualora il provvedimento preveda, ad esempio, **l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali** relative all'immobile a disposizione dell'ex. Nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.

Per quanto riguarda infine la **documentazione necessaria** per beneficiare della deduzione in esame è necessario conservare:

- la **sentenza di separazione o divorzio** per prendere visione della somma riportata sull'atto e, se previsto, la rivalutazione di tale importo;
- i **bonifici ovvero le ricevute rilasciate** dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente **versati nel 2016**.

Nel caso in cui l'assegno sia corrisposto mediante il **pagamento dei canoni di locazione o delle spese condominiali** è necessario conservare il **contratto d'affitto** e la documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali, nonché la documentazione comprovante **l'avvenuto versamento**.

Convegno di aggiornamento

**IL MODELLO UNICO DELLE PERSONE FISICHE E LA  
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)